

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 26993 del 21 settembre 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 42 del c.c.n.l. Aiop 2002-2005 - Interpretazione - Assenze per malattia e per infortunio - Cumulabilità nel periodo di comporto - Esclusione - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della **non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio**, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/01/2005 art. 42, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1364 Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2023 Rv. 666817 - 01, N. 28460 del 2008 Rv. 605896 - 01, N. 5527 del 2016 Rv. 639084 - 01, N. 26498 del 2018 Rv. 650947 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 25796 del 05 settembre 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Conciliazione in sede sindacale - Inoppugnabilità - Effettiva assistenza sindacale - Necessità - Fattispecie.

In tema di **conciliazione in sede sindacale**, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 ter Massime precedenti Vedi: N. 24024 del 2013 Rv. 629173 - 01, N. 4730 del 2002 Rv. 553460 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 25696 del 04 settembre 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Affidamento di incarichi a dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera - Diritto al compenso incentivante - Esclusione - Diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva - Sussistenza.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

In tema di **pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti** della stazione appaltante - in mancanza di stanziamenti per la realizzazione dell'opera a cui gli incarichi si riferiscono - **impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante** ai sensi dell'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nel testo "ratione temporis" vigente), **ma non fa venire meno**, per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro oltre il debito orario, il diritto del lavoratore alla **retribuzione aggiuntiva**, da corrispondere con riferimento agli importi previsti per il lavoro straordinario.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 18063 del 2023 Rv. 668154 - 01, N. 10222 del 2020 Rv. 657788 - 01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 23700 del 03 agosto 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel

cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 21/07/2015 Massime precedenti Vedi: N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01, N. 2267 del 2018 Rv. 646902 - 01, N. 5651 del 2021 Rv. 660678 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 22755 del 27 luglio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Pubblico impiego contrattualizzato - Superamento del periodo di comporto - Prolungamento previsto dalla contrattazione collettiva - Mancata concessione - Necessaria motivazione - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **la sussistenza dei requisiti, previsti dalla contrattazione collettiva per il prolungamento del periodo di comporto, non fa sorgere un diritto soggettivo alla protrazione dell'assenza**, essendo rimessa all'amministrazione pubblica la valutazione discrezionale degli opposti interessi, di cui deve, però, dare conto, motivando, esplicitando e comunicando all'interessato le ragioni per le quali, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per il prolungamento, intima il licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'obbligo di motivazione era stato assolto attraverso il solo richiamo alla durata dell'assenza, al periodo indicato nell'art. 36 del c.c.n.l. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110, Contr. Coll. 21/05/2018 art. 36 Massime precedenti Vedi: N. 5752 del 2019 Rv. 652923 - 01, N. 21192 del 2018 Rv. 650141 - 01

Cass. Civ. Sez. 1 - Ordinanza n. 19117 del 06 luglio 2023

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Domanda relativa a conguagli retributivi sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato - Omessa indicazione nel ricorso del contratto collettivo applicabile - Conseguenze - Nullità del ricorso – Esclusione – Rilevanza probatoria del contratto collettivo.

L'eventuale **mancata indicazione del contratto collettivo applicabile** nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e **non comporta** quindi la **nullità del ricorso**, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 4889 del 2002 Rv. 553535 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 6610 del 2017 Rv. 643453 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 9668 del 12 aprile 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contrattazione aziendale - Impossibilità di derogare a quella nazionale - Configurabilità - Condizione - Gerarchia fra i due livelli di contrattazione - Insussistenza.

La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, **non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima**, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077 Massime precedenti Vedi: N. 12560 del 2003 Rv. 566320 - 01, N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01, N. 8265 del 2020 Rv. 657645 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6059 del 28 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Pubblico impiego contrattualizzato - Progressione economica - Art. 22 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell'1.10.2007 - Criteri generali per la selezione - Rinvio alla contrattazione integrativa - Ambito.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, **il rinvio alla contrattazione integrativa**, previsto dall'art. 22 del c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici dell'1.10.2007, in relazione alla definizione dei criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche, **ha portata generale**, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi, ma la stessa definizione dei criteri di legittimazione per la partecipazione alla selezione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/10/2007 art. 22, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 18673 del 2015 Rv. 637236 - 01, N. 814 del 2020 Rv. 656595 - 01, N. 24019 del 2017 Rv. 646100 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 2996 dell'01 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contratto collettivo - Comune intenzione delle parti - Senso letterale delle parole - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 07/12/2010 art. 16, Contr. Coll. 07/12/2010 art. 54, Contr. Coll. 28/12/2010 art. 7 Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2022 Rv. 665759 - 01, N. 4189 del 2020 Rv. 656929 - 01, N. 5651 del 2021 Rv. 660678 - 01